

AUGE - ITALY

l'interrogazione parlamentare con la risposta del Ministro Castelli su convenzione e assunzioni vincitori del concorso

PISAPIA e RUSSO SPENA. - Al Ministro della giustizia. -premessò che: il servizio notificazioni curato dagli ufficiali giudiziari ha raggiunto da tempo in alcuni uffici notevoli livelli di inefficienza, dovuta soprattutto alla carenza di organico;

più volte il Ministro in indirizzo ha rassicurato il Paese sul miglioramento del servizio non appena fossero terminate le prove selettive del concorso per ufficiale giudiziario bandito nel 2002;

tuttavia, il Consiglio dei Ministri, in data 3 agosto 2004, ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione all'assunzione per il corrente anno di soli 154 ufficiali giudiziari a fronte dei 443 vincitori ed idonei al concorso che si è concluso nei primi mesi del 2004;

l'autorizzazione all'assunzione solo parziale degli aventi diritto (pari al 25 per cento circa del totale) sarebbe stata dettata dalla necessità di contenimento della spesa pubblica;

tutti i 443 vincitori, avendo superato il concorso, hanno comunque maturato il diritto di venire assunti dall'amministrazione;

ciò considerato, vi è da notare che, nel luglio 2004, il Ministero della giustizia, nell'ottica di accelerare il servizio notificazioni, ha stipulato una convenzione con le Poste italiane Spa per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo del servizio degli atti giudiziari in materia civile e penale;

indipendentemente dai motivi che hanno indotto il Ministero a stipulare la convenzione, è indubbio che questa, comportando costi molto elevati per lo Stato, ha determinato l'assunzione solo di una piccola percentuale di quanti risultati vincitori al concorso per ufficiale giudiziario, e non invece della totalità degli aventi diritto;

tale situazione, oltre che ingiusta rispetto a chi, pur essendo risultato vincitore del concorso, non è stato assunto, non risolve neppure i problemi derivanti dalla carenza di organico degli ufficiali giudiziari in quanto, da un lato, vi sono notificazioni che non possono essere delegate a chi non ha una specifica preparazione e, dall'altro, gli ufficiali giudiziari hanno anche compiti, peraltro particolarmente delicati, diversi dalle notifiche di atti giudiziari. Per sapere:

-se il Ministro non ritenga di dover procedere al più presto all'assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso per ufficiale giudiziario conclusosi nei primi mesi del corrente anno, sia per evitare una ingiustificata disparità di trattamento, sia per rendere più efficiente e più garantita la delicata attività svolta dagli ufficiali giudiziari.

(4-11428)

Risposta. - Prima di passare all'analisi del quesito posto dall'interrogante, si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.

Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.

Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.

Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un *quid novis* nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedura civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.

Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.

Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari, viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo. Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.

Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna. È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni. Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.

Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.

Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.

Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.

Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo. Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.

Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.

In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.

In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.

Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.

Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità. La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale. Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.

Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare

inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di copertura degli organici dopo i citati distretti.

Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.

Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.